



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: *“qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”*;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 07.11.2012, relativo alla società WARRANT GROUP S.r.l. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTO l'assenso della Regione Emilia Romagna, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società WARRANT GROUP S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTA la nota della Regione Piemonte, con la quale la Regione dichiara, richiamando il sopra citato punto 18 dell' accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, di aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 e indicate nella tabella 2 allegata al medesimo accordo;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WARRANT GROUP S.r.l.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

## **DECRETA**

### **ART.1**

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 12.11.2012 al 31.12.2012, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 07.11.2012, in favore di un numero massimo di 53 unità lavorative, della società WARRANT GROUP S.r.l., dipendenti presso le sedi site in:



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- Regione Emilia Romagna – n. 47 unità lavorative, di cui n. 19 lavoratori, uno dei quali con contratto *part time* al 75%, sospesi per il periodo dal 12.11.2012 al 31.12.2012, n. 4 lavoratori, uno dei quali con contratto *part time* all'80%, sospesi per il periodo dal 13.11.2012 al 31.12.2012, n. n. 5 lavoratori, uno dei quali con contratto *part time* all'80%, sospesi per il periodo dal 14.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 15.11.2012 al 31.12.2012, n. 3 lavoratori sospesi per il periodo dal 19.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 20.11.2012 al 31.12.2012, n. 3 lavoratori sospesi per il periodo dal 21.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 22.11.2012 al 31.12.2012, n. 3 lavoratori sospesi per il periodo dal 23.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 28.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 29.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 03.12.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 05.12.2012 al 31.12.2012, n. 2 lavoratori sospesi per il periodo dal 07.12.2012 al 31.12.2012 e n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 14.12.2012 al 31.12.2012.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- Regione Piemonte – n. 6 unità lavorative, di cui n. 2 lavoratori, uno dei quali con contratto *part time* al 75%, sospesi per il periodo dal 12.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 70% sospeso per il periodo dal 13.11.2012 al 31.12.2012, n. 2 lavoratori sospesi per il periodo dal 15.11.2012 al 31.12.2012 e n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 23.11.2012 al 31.12.2012.

I lavoratori saranno sospesi con riduzione media del 40% dell'orario di lavoro.

Codice fiscale: 02182620357

Matricola INPS: 6805286445/00

Pagamento diretto: NO

**ART. 2**

a) Conformemente a quanto previsto dall'accordo governativo del 07.11.2012, e all'assenso della Regione Emilia Romagna, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito sul Fondo Sociale per



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

b) Conformemente al citato accordo e alla nota con la quale la Regione Piemonte, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, ha manifestato l'impossibilità ad assumere l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori della Regione Piemonte, calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, a valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 44.833,28 (quarantaquattromilaottocentotrentatre/28).



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**ART. 3**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 44.833,28 (quarantaquattromilaottocentotrentatre/28), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

**ART. 4**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 29/04/2013

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Elsa Fornero

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Vittorio Umberto Grilli